

però la concezione della *media sententia* che, se non erro, fu formulata già dal Turgot e ripresa con entusiasmo dal Malthus (*Principi d'economia*).

Va rilevato che le originali posizioni fondamentali si riflettono non solo nella parte critica, ma in quella che, pur essendo la parte minore del volume, è la costruzione positiva della teoria del prezzo, costruzione però che non riesce a soddisfare pienamente in special modo per il fatto di essere soltanto abbozzata, ma anche perchè finisce per ricadere qua e là in molti degli inconvenienti criticati.

Bisogna ancora aggiungere che parecchi degli spunti originali, pur essendo (almeno all'epoca in cui il libro apparve) nuovi, risentono dello spirito innovatore che animava la scuola austriaca: Wiesen e Böhm-Bawerk sopra tutti. Spesso quei medesimi spunti potrebbero benissimo venir interpretati come punti di partenza dell'odierno sviluppo della Nuova scuola viennese.

E. P. TAVIANI

## FINANZA

A. D. GIANNINI, *Il rapporto giuridico d'imposta*, un vol. di pagg. 329, Milano, Giuffrè, 1937.

Il Giannini, che non è nuovo a tali studî, ci offre qui un notevole saggio di uno studio puramente giuridico del rapporto d'imposta e bisogna rilevare che, sceverata dai presupposti d'ordine economico o finanziario, la costruzione rigorosamente giuridica (che da quei presupposti peraltro riceve continuamente luce per un'esatta impostazione) giova a chiarire certi concetti e certi istituti fin qui alquanto nebulosi, appunto a causa della commistione fra gli elementi d'ordine giuridico con quelli economici o finanziari.

Fin dalle prime pagine riscontriamo la bontà del metodo seguito in una definizione d'imposta cui non si saprebbe non sottoscrivere e che giustamente pone come unico fondamento giuridico dell'imposta il potere d'impero dello Stato, in ciò precisamente contrapponendosi ad ogni concetto di reciprocità di prestazioni (pagamento dell'imposta da parte del cittadino, espletamento dei pubblici servizi da parte dello Stato), concetto che, mutuato dalla scienza delle finanze, dove sta a segnare i fini ed i limiti, meramente finanziari dell'imposizione, si rivela infecondo e perfino pericoloso nella sfera giuridica.

Con tali criteri l'A. prosegue nel limpido e preciso studio alla trattazione del tema propostosi, studiando, con ampiezza di riferimenti alla legislazione, alla giurisprudenza ed alla dottrina, l'imposta, i soggetti del rapporto d'imposta, il contenuto di tale rapporto, l'accertamento ed infine l'estinzione dell'imposta. Naturalmente, attesa la vastità degli argomenti trattati, può sembrar dubbia la conclusione dell'A. su taluno di essi (per es. la riduzione del debito d'imposta ad una obbligazione di mero diritto civile), ma nell'insieme la trattazione si rivela lucida ed organica.

G. STAMMATI

A. GARINO-CANINA, *La finanza pubblica nell'ordinamento corporativo*, un op. di pagine 41, Padova, Cedam, 1937.

L'opuscolo è un estratto dal volume XII degli « Annali di Economia » dell'Università « Bocconi », presso la quale il Garino-Canina aveva trattato in una conferenza l'argomento su indicato.

Di finanza corporativa si può dire che in Italia si scriva e si parli da circa un settennio, con particolare frequenza. Gli indirizzi seguiti dai vari autori sono stati i più disparati. Tutti l'A. passa in rassegna sintetica, da coloro che vorrebbero arrivare a decisive riforme del diritto positivo in materia di ripartizione del carico delle imposte dirette, principalmente a coloro che si limitano a rilevare lo spirito nuovo con il quale va orientata l'interpretazione e la riforma parziale delle leggi fiscali, in regime corporativo.

Un punto sul quale non condivido l'idea del Garino-Canina, riguarda l'influenza della concezione corporativa sulla teoria dell'imposta. I vari presupposti teorici con cui si è spiegato il fenomeno finanziario oppure i principî che stanno alla base, teo-

